

REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'evoluzione del mercato del latte ha reso necessaria una riduzione immediata del 2% dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84⁽³⁾ relativo alle norme generali per l'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1635/91⁽⁴⁾; che detta riduzione è stata decisa con effetto a decorrere dall'ottavo periodo di dodici mesi;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1635/91, prevede l'attribuzione a breve scadenza di nuovi quantitativi di riferimento ai produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, a questo fine, l'aumento delle riserve nazionali; che, in funzione della situazione del mercato, i quantitativi di riferimento degli altri produttori negli Stati membri interessati dovranno, nell'immediato, essere colpiti da una riduzione che si aggiunge alla riduzione del 2% dei quantitativi globali garantiti;

considerando che appare quindi necessario prevedere un'indennità di 10 ecu per 100 chilogrammi proporzionale allo sforzo di adattamento richiesto ai produttori nel corso dell'ottavo periodo di dodici mesi; che l'indennità massima è tuttavia limitata al 3% del quantitativo di riferimento disponibile, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di contribuire al finanziamento e, pagando la stessa indennità per una riduzione superiore al 3%;

considerando tuttavia che, per facilitare, da un lato, la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette risultante dalla riduzione dei quantitativi globali garantiti, e, dall'altro, la mobilitazione dei quantitativi necessari per i produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione o, secondo gli Stati membri, per i produttori la

cui situazione resta preoccupante, occorre stabilire un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera mediante assegnazione a ciascun produttore, a sua richiesta e sempreché soddisfi talune condizioni per beneficiare della misura in questione, di un'indennità, da pagare dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera; che gli Stati membri devono tener conto dell'esistenza di affitti rurali;

considerando che occorre peraltro permettere agli Stati membri di decidere se applicare detto programma o in quale regione applicarlo, per motivi attinenti alla necessità di facilitare le evoluzioni e gli adattamenti strutturali o ai requisiti di sviluppo regionale o alla possibilità, nelle condizioni di mercato della regione o delle regioni interessate, di liberare quantitativi di riferimento significativi o a necessità amministrative imperative;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, l'indennità può essere fissata a 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno, pagabili durante cinque anni se il regime del prelievo supplementare è prorogato di detto periodo; che l'obiettivo di riduzione fissato dallo Stato membro può essere realizzato con un'indennità minima; che peraltro può essere necessario per realizzare questo obiettivo aumentare il livello dell'indennità; che occorre quindi autorizzare gli Stati membri a fornire un finanziamento complementare il cui importo può essere adattato per tener conto delle peculiarità regionali;

considerando che, per assicurare in taluni Stati membri una maggiore efficacia del programma di abbandono della produzione lattiera e per assicurare la migliore redditività dei fondi comunitari, occorre autorizzare un prefinanziamento nazionale degli aiuti per l'abbandono;

considerando che l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera è, in linea di massima, concessa per la totalità del quantitativo di riferimento; che occorre però, in taluni casi, limitare questo diritto, fermo restando che ne sono esclusi i produttori che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che i quantitativi di riferimento così liberati alimentano le riserve nazionali per essere attribuiti di nuovo ai produttori il cui quantitativo di riferimento per l'ottavo periodo di dodici mesi è stato ridotto e ai produttori previsti all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, nonché, se del caso, previo accordo della Commissione, a produttori prioritari indicati dallo Stato membro per risolvere problemi specifici persistenti;

considerando che il finanziamento comunitario dell'indennità all'abbandono della produzione lattiera fissato in allegato è limitato al 3% dei quantitativi globali garantiti, consegne e

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) Vedi pagina 121 della presente Gazzetta ufficiale.